

STATUTO

di Ancora Italia

Per la sovranità democratica



Titolo I

FINALITÀ, PARTECIPAZIONE ED EMBLEMA

Art. 1 (Finalità)

ANCORA ITALIA è un partito politico che nasce per dar voce all'Interesse Nazionale.

Il Partito trova la dicotomia destra/sinistra non più sufficiente ad interpretare la realtà politica attuale e contemporanea.

ANCORA Italia, senza bisogno di ricorrere ad etichette, crede nel diritto al lavoro, nella tutela dei diritti sociali, nel senso sociale della comunità e del *"bonum commune"* inteso quale solidarietà antiutilitaristica.

Riconosce inoltre lo Stato nazionale patriottico come fortiglio contro la privatizzazione liberista, la famiglia contro l'atomizzazione individualistica della società, la lealtà e l'onore contro l'*"impero dell'effimero"* (Lipovetsky) e la superficialità consumistica liberal-libertaria.

ANCORA Italia si ispira a una visione spirituale intesa quale religione della trascendenza come opposizione ragionata al monoteismo idolatrico del mercato e all'ateismo nichilistico della forma merce. In estrema sintesi ANCORA Italia afferma con chiarezza e senza ambiguità i seguenti principi e punti programmatici:

Si al ritorno alla Costituzione Italiana nella formulazione originaria del 1948.

Si al recupero e alla difesa di ogni forma identitaria.

Si ad una visione sacra del mondo e della vita.

Si alla sovranità politica, militare, culturale, monetaria ed economica del popolo italiano e di tutti i popoli europei.

Si alla testimonianza, alla coerenza ed all'azione come fulcro dell'attività politica e culturale.

Si alla bellezza, all'onore, al coraggio ed alla impersonalità quali principi guida di ogni azione individuale e collettiva.

Si ad una esistenza qualitativa di contro ad una sopravvivenza quantitativa.

Si ad un nuovo protagonismo popolare.

No alla visione del mondo Neoliberista.

No all'Europa dei tecnocrati.

No al pensiero unico politicamente corretto.

No allo scientismo e ad ogni forma di totalitarismo culturale, tecnologico e sanitario.

No al capitalismo globalizzato e finanziario del Nuovo Ordine Mondiale.

No alla mania programmatica, ai compromessi, agli eccessi di pragmatismo ed alle mezze verità.

No ad ogni forma di censura e di polizia del pensiero.

Il Partito ANCORA ITALIA promuove nel rispetto della sovranità, dell'indipendenza e dell'unità nazionale, la pacifica convivenza di Popoli, Stati, etnie e confessioni religiose.

Il Partito ANCORA ITALIA svolge il proprio programma politico attraverso l'azione dei suoi aderenti, dei suoi sostenitori, dei suoi simpatizzanti e di tutti coloro che si riconoscono nei progetti del Partito di partecipazione all'amministrazione e al governo della Nazione.

"Ancora Italia" riconosce nel Prof. Diego Fusaro il pensatore che più di ogni altro ha costruito in questi ultimi anni una coerente teoria filosofica pronta ad essere tradotta in prassi politica.

Art. 2 **(Partecipazione)**

ANCORA ITALIA promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla formazione dell'indirizzo politico del Partito, senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizioni personali o sociali.

Il Partito promuove le pari opportunità tra uomini e donne. Individua nelle consultazioni degli iscritti e dei cittadini il metodo preferenziale per la scelta delle cariche interne e delle candidature alle cariche istituzionali centrali e periferiche.

A tal fine, promuove la partecipazione dell'associazionismo in tutte le sue forme e riconosce a fondazioni e associazioni il ruolo di contributo alla formazione della proposta politica e programmatica del Partito. A tal fine, garantisce la partecipazione dell'associazionismo alla vita del Partito mediante una sua rappresentanza negli organi nazionali e periferici, stabilendo forme di consultazione costanti. Favorisce la partecipazione dei cittadini alla politica garantendo la possibilità di accesso alle cariche interne del Partito e a quelle istituzionali.

Adotta adeguate forme di comunicazione delle sue proposte e dei suoi programmi, al fine di favorire e ampliare il dibattito interno ed esterno al Partito. Promuove l'utilizzo delle nuove tecnologie come mezzo di consultazione degli iscritti e dei cittadini.

Adotta il metodo del Congresso democratico a livello centrale e periferico con diritto di voto identico e uguale per ogni singolo cittadino regolarmente iscritto.

Il regolamento è proposto dalla Direzione Nazionale e approvato dal Presidente con visto del Segretario.

Riconosce nella trasparenza il principio alla base della propria organizzazione interna in particolar modo applicato ai processi amministrativi interni, alla gestione economica e ai processi decisionali.

Art.3 **(Diritti e Doveri degli iscritti)**

Gli iscritti hanno diritto di voto nelle consultazioni interne al Partito purché siano in regola con la quota associativa.

Gli iscritti hanno diritto all'elettorato passivo nelle occasioni congressuali. Gli iscritti hanno inoltre il diritto di:

- partecipare alla vita associativa e alla definizione della linea politica;
- avere accesso alle informazioni utili a garantire una compiuta e responsabile partecipazione;
- adire e ricorrere agli organismi di garanzia per denunciare violazioni statutarie o regolamentari e per tutelare i propri diritti associativi;

Gli iscritti hanno inoltre il dovere di:

- rappresentare e sostenere il partito conformando il loro comportamento a requisiti di onorabilità e rispettabilità;
- contribuire economicamente alla vita del Partito, versando regolarmente le quote associative;
- impegnarsi nel proprio ambiente sociale, culturale, territoriale o lavorativo per la crescita del Partito diffondendo i suoi programmi e le sue idee;
- adeguarsi alle linee guida del partito per la comunicazione sui social network.
- adeguarsi alle linee guida del partito per l'utilizzo dei social network.
- aderire ai gruppi di ANCORA ITALIA nelle assemblee elettive di ogni livello, quando non diversamente indicato dai competenti organi politici;
- conformarsi alle indicazioni provenienti dagli organi del Partito;

Gli iscritti hanno il divieto di:

- essere iscritti ad altri partiti o movimenti politici;
- se eletti, lasciare il gruppo di ANCORA ITALIA ed iscriversi ad altri gruppi.

Art. 4 **(Emblema)**

L'emblema del Partito ANCORA ITALIA è rappresentato da *"Cerchio contornato da margine di colore grigio, contenente al proprio interno al centro della parte superiore, la figura stilizzata di Dante Alighieri con i tre colori della bandiera italiana, in carattere stampatello blu su sfondo bianco, su due righe la scritta "Ancora Italia"; la parte inferiore di colore blu è separata da quella superiore dal margine sinistro al margine destro del cerchio sulla stessa è riportata la scritta in bianco "per la sovranità democratica su fondo blu"*.

L'Assemblea Nazionale dispone eventuali modifiche del simbolo e può delegare a tal fine il Segretario o il Presidente, anche ai soli fini elettorali per le elezioni politiche, europee e regionali.

Eventuali modifiche del simbolo ai soli fini elettorali nelle elezioni amministrative sono demandate al Segretario nazionale, sentiti gli organismi territoriali competenti.

Titolo II **GLI ASSOCIATI, LE SEZIONI E LE ASSOCIAZIONI**

Art. 5 **(Gli associati)**

Sono associati a ANCORA ITALIA tutte le cittadine e cittadini italiani e di altro stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta e versino la relativa quota associativa.

La domanda d'iscrizione comporta l'adesione ai principi e alle finalità indicati nel presente statuto, l'accettazione delle sue disposizioni e di quelle contenute nei regolamenti.

La partecipazione alla vita del partito, nelle sue differenti forme di adesione, è disciplinata dall'apposito Regolamento Adesioni. Tale regolamento disciplina, inoltre, le modalità, i requisiti e le procedure, anche attraverso internet, per l'associazione, il rinnovo, il versamento delle quote annuali. La domanda di adesione può essere presentata da chi abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

L'adesione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

La perdita della qualifica di associato si verifica per:

- dimissioni, rese per iscritto e comunicate al settore adesioni e al competente organo territoriale;
- decadenza, a seguito del mancato versamento delle quote associative per due anni o iscrizione ad altro partito politico;
- espulsione, per effetto di provvedimento disciplinare adottato dagli organi di garanzia;
- adozione di comportamenti concludenti incompatibili con il permanere dei presupposti dell'adesione.

Art. 6 **(Le Sezioni)**

La Sezione è l'unità organizzativa fondamentale del Partito e può essere **territoriale o di categoria**.

Sono **Sezioni territoriali** quelle che operano su di una porzione di territorio definito e sono costituite almeno da 15 associati che risiedono nel territorio di competenza od operano in quell'ambito per effettive ragioni di studio, istituzionali o di lavoro.

Per i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i Comuni istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti può costituirsi una sola sezione. Le sezioni, ai fini della propria operatività, devono richiedere il riconoscimento alla segreteria nazionale direttamente o su proposta della segreteria regionale o provinciale.

Su proposta di sezioni territoriali regolarmente costituite possono essere costituite **sezioni distaccate**, nella propria provincia di riferimento laddove non si riesca a raggiungere il numero minimo di iscritti (15 associati) per la costituzione di una sezione ordinaria autonoma. Le sezioni distaccate potranno essere costituite con un minimo di 4 iscritti, dovranno essere autorizzate dalla segreteria nazionale su proposta della sezione ordinaria di riferimento ed eserciteranno i diritti di cui al presente statuto presso la sezione territoriale ordinaria di riferimento.

Le Sezioni di categoria possono essere costituite nell'ambito di specifici settori professionali o categorie lavorative ovvero essere costituiti all'interno di specifici luoghi di lavoro (fabbriche, industrie, uffici) per consentire al partito di essere sempre in sintonia con le esigenze e i bisogni della propria classe militante. Le Sezioni di categoria operano esclusivamente nel loro ambito specifico e sono equiparati alle Sezioni ordinarie per quel che concerne l'azione di indirizzo politico.

Le Sezioni di categoria, ai fini della propria operatività, devono richiedere il riconoscimento alla segreteria nazionale direttamente o su proposta della segreteria regionale o provinciale.

Gli associati alle Sezioni di categoria esercitano i diritti di cui al presente statuto presso la sezione territoriale di residenza.

Il Presidente Provinciale, previo parere del Coordinamento Provinciale, può designare un fiduciario nei comuni in cui non siano costituite sezioni territoriali.

Le Sezioni territoriali e di categoria, nell'osservanza delle direttive degli organi nazionali, regionali e provinciali, dispongono di capacità organizzativa interna e sono gli unici titolari della rappresentanza politica sul territorio.

Le Sezioni non possono assumere obbligazioni verso terzi e impegni negoziali di alcun tipo per conto o con la spendita del nome del Partito e dei suoi rappresentanti.

Ogni ulteriore controversia in tema di costituzione delle sezioni sarà demandata al collegio dei probiviri.

Art. 7

(Le associazioni)

Le associazioni che si riconoscono nei principi e nelle finalità del presente Statuto possono aderire al Partito con le modalità previste dal Regolamento Adesioni, ogni associazione che aderisce al Partito esprime un voto nelle assemblee.

Le associazioni devono essere costituite secondo la normativa vigente in materia di no profit e terzo settore e godono di piena autonomia amministrativa e contabile.

L'adesione deve essere richiesta alla segreteria Nazionale, alla segreteria regionale, provinciale o di Città metropolitana, secondo l'ambito della propria attività.

Le condizioni per ottenere l'adesione sono:

- La presentazione di domanda di adesione e il versamento della relativa quota al Partito;
- una relazione sul progetto politico dell'associazione che illustri la convergenza di questo con i principi e le finalità del Partito e in quali settori di attività si voglia concretizzare l'azione dell'associazione;
- la conformità dello Statuto e dell'Atto Costitutivo dell'associazione alla normativa vigente in materia di no profit e terzo settore;
- la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione di accettare la rappresentanza politica del Partito da parte della sezione territoriale e gli indirizzi politici della provinciale per i territori di rispettiva competenza, rinunciando all'utilizzo del simbolo del Partito se non autorizzato.

TITOLO III GLI ORGANI NAZIONALI

Art. 8

(Gli organi nazionali)

Sono organi nazionali di ANCORA ITALIA:

- Il Congresso Nazionale;
- La Direzione Nazionale;
- Il Presidente Nazionale;
- Il Segretario Nazionale;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Eventuali cariche onorifiche.

Art. 9

(Il Congresso Nazionale)

Del Congresso Nazionale fanno parte tutti gli iscritti, che vi partecipano nelle modalità previste dal Regolamento Congressuale.

Il Congresso Nazionale discute e determina l'indirizzo politico del Partito, ed elegge il Presidente e il Segretario Nazionale del Partito e la Direzione Nazionale.

Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni 3 anni dal Presidente Nazionale.

Il Congresso Nazionale è convocato altresì in via straordinaria dal Presidente Nazionale qualora sia presentata mozione in tal senso sottoscritta da almeno dal 20% degli iscritti.

Il Segretario Nazionale convoca il Congresso in caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente Nazionale.

Il Regolamento Congressuale è proposto dal Segretario Nazionale, previo parere vincolante della Direzione Nazionale e approvato dal Presidente Nazionale.

Disciplina, per quanto non previsto dal presente Statuto, lo svolgimento del Congresso Nazionale e di quelli territoriali.

Art. 10

(Il Presidente Nazionale)

Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso tenuto conto dei principi di partecipazione di cui all'art. 2.

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza politica del Partito.

Il Presidente Nazionale ha facoltà di nominare fino a un massimo di quattro componenti il **consiglio di presidenza** che coadiuvino l'azione del presidente stesso.

Congiuntamente il Presidente Nazionale ed il Segretario Nazionale formano l'**Ufficio di Presidenza**.

Il Presidente Nazionale presiede la Direzione Nazionale ed esprime il proprio voto in seno ad essa.

Può proporre il deferimento per motivi disciplinari di ogni associato, adottando anche provvedimenti urgenti e immediati in attesa della decisione degli organi disciplinari.

Il Presidente Nazionale può deliberare, previo parere vincolante della Direzione Nazionale lo scioglimento dei coordinamenti regionali, provinciali e comunali e l'eventuale scioglimento di ogni altra struttura territoriale o di categoria e la nomina di un commissario in casi urgenti e motivati.

Il Presidente Nazionale può nominare un vicepresidente Nazionale.

Nomina e revoca i Responsabili dei Dipartimenti previo parere vincolante della Direzione Nazionale.

Ogni associato può presentare la propria candidatura a Presidente Nazionale.

Le modalità di elezione del Presidente Nazionale sono disciplinate dal Regolamento Congressuale per quanto non previsto dal presente Statuto.

Il Presidente nazionale presenta, per mezzo del Segretario Nazionale o di procuratori speciali, le liste e i contrassegni elettorali per le elezioni e autorizza l'uso dell'emblema del Partito.

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine ai precedenti punti dovrà essere obbligatoriamente portata al vaglio del collegio dei probiviri che esprime la propria decisione vincolante.

Art. 11 **(Il Segretario Nazionale)**

Il Segretario Nazionale è eletto dal Congresso tenuto conto dei principi di partecipazione di cui all'art. 2.

Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza legale del partito e ne dirige l'organizzazione.

Il Segretario Nazionale cura e coordina l'organizzazione del partito in tutte le sue articolazioni nazionali e territoriali.

Il Segretario Nazionale ha facoltà di nominare fino a un massimo di quattro componenti il **consiglio di segreteria** che coadiuvino l'azione del segretario stesso.

Congiuntamente il Presidente Nazionale ed il Segretario Nazionale formano l'**Ufficio di Presidenza**.

Il Segretario Nazionale, è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica e finanziaria e svolge tale funzione in accordo con il tesoriere e nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

Il Segretario Nazionale può destinare al funzionamento della segreteria nazionale quanto economicamente necessario al mantenimento ed alla piena operatività della stessa nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

Il Segretario Nazionale autorizza eventuali rimborsi spese, adeguatamente documentate, sostenute per l'assolvimento del loro compito per i soggetti che operano per il Partito.

In ragione di un'attività operativa di notevole impegno può essere riconosciuto a determinati soggetti un rimborso forfetario per spese collegate all'incarico svolto con autorizzazione del Presidente.

In caso di cessazione, dimissioni o impedimento temporaneo del Segretario Nazionale, la Direzione Nazionale provvede alla eventuale sostituzione nella prima seduta utile. Il Presidente Nazionale, può proporre alla Direzione Nazionale, che delibera in merito, la revoca del Segretario Nazionale.

Le modalità di elezione del Segretario Nazionale sono disciplinate dal Regolamento Congressuale per quanto non previsto dal presente Statuto.

Art. 12 **(Il Tesoriere)**

Il Tesoriere viene designato tra i soci dal Segretario Nazionale con il compito di sovrintendere alla gestione economica e contabile dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e della Direzione Nazionale.

Il Tesoriere coordina l'attività contabile occupandosi della corretta tenuta delle scritture e dei libri sociali.

Agisce in accordo con un Revisore dei Conti interno al partito nominato dal Segretario Nazionale tra gli iscritti dotati di adeguati requisiti morali e professionali. Il Revisore svolge anche funzioni ispettive sulla gestione finanziaria e contabile e redige la Relazione sulla regolarità contabile da allegare al Rendiconto annuale.

Il Tesoriere può essere chiamato a rendere pareri ogni qual volta il Segretario Nazionale lo ritenga opportuno, o quando il Presidente Nazionale del Partito ne faccia esplicita richiesta.

Il Tesoriere ha inoltre il compito di assistere il Presidente e il Segretario Nazionale in tutte le attività che attengono la gestione economica e contabile dell'Associazione, e in particolare di:

- a) accertare il regolare pagamento da parte dei Soci delle quote associative annuali;
- b) verificare il regolare incasso degli introiti dovuti all'Associazione, la corretta adozione dei provvedimenti di spesa e la effettuazione dei relativi pagamenti;
- c) esaminare le scritture contabili degli istituti di credito e ogni altra comunicazione o documentazione da e verso ogni soggetto al quale sia affidata la gestione delle risorse economiche dell'Associazione;
- d) tenere regolarmente aggiornati i libri contabili dell'Associazione e segnalare tempestivamente al Segretario Nazionale eventuali criticità;
- e) fornire un rendiconto semestrale circa la situazione patrimoniale.

f) collaborare con il revisore dei conti nella buona gestione del patrimonio dell'Associazione.

Art. 13 (La Direzione Nazionale)

La direzione Nazionale è composta da un massimo 15 membri eletti dal Congresso secondo quanto previsto da apposito regolamento. Il Presidente Nazionale, previo parere vincolante della Direzione Nazionale, può nominare fino a ulteriori 10 personalità anche provenienti dal mondo dell'associazionismo, della cultura, dell'impresa e della ricerca.

La Direzione Nazionale coadiuva il Presidente Nazionale nell'azione di indirizzo politico e supporta il Segretario Nazionale per ciò che concerne l'organizzazione e il funzionamento del Partito secondo le determinazioni del Congresso Nazionale.

La direzione Nazionale approva e modifica il proprio regolamento interno di funzionamento.

Il Presidente Nazionale convoca La Direzione Nazionale e ne dirige i lavori.

La Direzione Nazionale nomina un commissario in caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente Nazionale in attesa di congresso.

È prevista la decadenza da componente della direzione Nazionale a seguito di 3 assenze consecutive ingiustificate.

La direzione Nazionale è convocata in via ordinaria ogni 6 mesi o entro 20 giorni se richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal Presidente Nazionale del Partito.

Le posizioni che si rendessero vacanti per dimissioni, decesso, decadenza, possono essere surrogate per cooptazione su proposta del Presidente Nazionale.

La Direzione Nazionale approva il rendiconto di esercizio annuale del Partito.

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine ai precedenti punti dovrà essere obbligatoriamente portata al vaglio del collegio dei probiviri che esprime la propria decisione vincolante.

Art. 14 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è costituito da quattro componenti nominati dalla Direzione Nazionale oltre al Presidente dello stesso, tra i soci che non rivestano cariche all'interno del Partito, requisito essenziale è che siano persone di specchiata condotta morale e civile e che abbiano esperienza in materie giuridiche.

Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal Prof. Diego Fusaro, o da persona da questi designata.

Al Collegio dei Probiviri è affidato il compito di esaminare le proposte di deferimento per motivi disciplinari di ogni associato e di dirimere ogni controversia interna al partito con decisione inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere, a maggioranza assoluta, il proprio responso in ordine alle controversie che gli venissero sottoposte entro trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse, in caso di ritardo dovrà motivarne la causa e richiedere eventuali ulteriori giorni, massimo 15, per esercitare la propria decisione decorsi i quali la mozione si intenderà automaticamente decaduta.

Art. 15 (I Dipartimenti)

Il Presidente Nazionale nomina, previo parere vincolante della Direzione Nazionale come previsto dall'art. 10, i Responsabili dei Dipartimenti.

Sono costituiti i seguenti Dipartimenti:

- Organizzazione;
- Comunicazione;
- Adesioni, congressi e primarie;
- Cultura
- Formazione

- Dipartimento Legale
- Rapporti con finanziatori, sponsor, supporter
- Rapporti con gli Enti Locali

Ogni responsabile di dipartimento può farsi affiancare da elementi da esso discrezionalmente selezionati tra gli iscritti al partito in ogni sua articolazione territoriale o nazionale costituendo così il proprio ufficio di dipartimento.

È facoltà del Presidente Nazionale, previo parere vincolante della Direzione Nazionale, disporre la costituzione di ulteriori Dipartimenti che si rendessero necessari all'organizzazione del Partito.

Art. 16

(Durata e componenti di diritto degli Organi)

Gli Organi rimangono in carica per il tempo previsto dai rispettivi regolamenti e comunque per almeno 3 anni dalla loro costituzione. Decorso detto termine, gli organi Nazionali restano in carica per la sola ordinaria amministrazione collegata alla tempestiva convocazione di un Congresso Nazionale che rinnovi le cariche.

Eventuali decisioni che esulano dall'ordinario, sono adottate con il parere favorevole del Presidente Nazionale e della Direzione Nazionale.

TITOLO IV GLI ORGANI PERIFERICI

Art. 17

(Il Coordinamento Regionale)

Il **Coordinatore Regionale** è eletto, tramite congresso regionale che mutua le stesse modalità del congresso nazionale.

Il Coordinatore Regionale ha facoltà di nominare fino a un massimo di otto componenti l'esecutivo regionale che coadiuvi l'azione politica del coordinatore stesso in linea con le direttive nazionali del partito ed entro i confini territoriali della regione di riferimento.

Il Coordinatore Regionale, sentiti i Coordinamenti provinciali propone alla Direzione Nazionale i programmi e le liste per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, nonché i candidati sindaco nei comuni della Regione. Ratifica i candidati sindaco e le liste proposte dal Coordinamento Provinciale per l'elezione dei comuni capoluogo di Provincia.

Ogni associato può presentare la propria candidatura a Coordinatore Regionale con la modalità prevista dal regolamento congressuale.

Il Presidente Nazionale nomina un commissario in caso di dimissioni, sfiducia o impedimento permanente del Presidente regionale e convoca entro sei mesi il Congresso Regionale per l'elezione del nuovo Presidente Regionale.

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine ai precedenti punti dovrà essere obbligatoriamente portata al vaglio del Segretario Nazionale che, sentito il collegio dei probiviri esprime il proprio parere vincolante.

I Coordinamenti regionali non possono assumere obbligazioni verso terzi e impegni negoziali di alcun tipo per conto o con la spendita del nome del Partito e dei suoi rappresentanti.

Il Coordinatore Regionale ha autonomia economico/finanziaria.

Il Coordinatore Regionale ha responsabilità Amministrativa e negoziale.

Art. 18

(Il Coordinamento Provinciale)

Il **Coordinatore Provinciale** è eletto, tramite congresso provinciale che mutua le stesse modalità del congresso nazionale.

Il Coordinatore Provinciale ha facoltà di nominare fino a un massimo di otto componenti l'esecutivo provinciale che coadiuvi l'azione politica del coordinatore stesso in linea con le direttive nazionali del partito ed entro i confini territoriali della provincia di riferimento.

Il Coordinatore Provinciale, sentiti i presidenti delle sezioni afferenti alla propria area di pertinenza, propone al coordinatore regionale i programmi e le liste nonché i candidati sindaco nei comuni capoluogo della Provincia. Ratifica i candidati sindaco e le liste proposte dal Coordinamento Comunale per l'elezione dei comuni della propria Provincia.

Ogni associato può presentare la propria candidatura a Coordinatore Provinciale con la modalità prevista dal regolamento congressuale.

Il Presidente Nazionale nomina un commissario in caso di dimissioni, sfiducia o impedimento permanente del Presidente provinciale e convoca entro sei mesi il Congresso provinciale per l'elezione del nuovo Presidente provinciale.

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine ai precedenti punti dovrà essere obbligatoriamente portata al vaglio del Segretario Nazionale che, sentito il collegio dei probiviri esprime il proprio parere vincolante.

I Coordinamenti provinciali non possono assumere obbligazioni verso terzi e impegni negoziali di alcun tipo per conto o con la spendita del nome del Partito e dei suoi rappresentanti.

Il Coordinatore provinciale ha autonomia economico/finanziaria.

Il Coordinatore provinciale ha responsabilità Amministrativa e negoziale.

Art. 19

(Il Coordinamento Comunale)

Il **Coordinatore Comunale** è eletto, tramite congresso comunale che mutua le stesse modalità del congresso nazionale.

Il Coordinatore Comunale ha facoltà di nominare fino a un massimo di quattro componenti l'esecutivo comunale che coadiuvi l'azione politica del coordinatore stesso in linea con le direttive nazionali del partito ed entro i confini territoriali del comune di riferimento.

Il Coordinatore comunale, sentiti i presidenti delle sezioni afferenti alla propria area di pertinenza, propone al coordinamento provinciale i programmi e le liste nonché il candidato sindaco nel proprio comune.

Ogni associato può presentare la propria candidatura a Coordinatore comunale con la modalità prevista dal regolamento congressuale.

Il Presidente Nazionale nomina un commissario in caso di dimissioni, sfiducia o impedimento permanente del coordinatore comunale e convoca entro sei mesi il Congresso comunale per l'elezione del nuovo coordinatore comunale.

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine ai precedenti punti dovrà essere obbligatoriamente portata al vaglio del Segretario Nazionale che, sentito il collegio dei probiviri esprime il proprio parere vincolante.

I Coordinamenti comunali non possono assumere obbligazioni verso terzi e impegni negoziali di alcun tipo per conto o con la spendita del nome del Partito e dei suoi rappresentanti.

Il Coordinatore comunale ha autonomia economico/finanziaria.

Il Coordinatore comunale ha responsabilità Amministrativa e negoziale.

Art. 20

(Rappresentanza legale)

La rappresentanza legale del Partito viene esercitata dal Segretario Nazionale, che agisce secondo le direttive e gli indirizzi determinati in sede congressuale.

In particolare:

- svolge l'attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi. Coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del Partito.
- esegue gli atti relativi alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria. Dispone, inoltre, tutte le operazioni bancarie, la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento, i

pagamenti, l'incasso dei crediti; può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge, con le modalità del regolamento di amministrazione di cui all'art. 21.

- rappresenta il Partito ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, di fronte ai terzi ed in giudizio.

- su procura del Presidente nazionale, presenta le candidature e i contrassegni elettorali, anche per mezzo di procuratori speciali.

- presenta ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica la richiesta, se previsto dalla normativa vigente, di poter usufruire dei rimborsi ivi previsti, oltretutto, ancora, effettua la riscossione dei medesimi e di ogni altro contributo pubblico dovuto per legge.

Al termine di ciascun anno, il Segretario Nazionale redige e sottopone alla Direzione Nazionale il rendiconto economico dell'esercizio per l'approvazione, che deve avvenire nei termini previsti dalla normativa vigente.

Informa periodicamente il Presidente Nazionale della situazione economico finanziaria. Predispose il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati in sede congressuale e dalle norme regolamentari. Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispose i rendiconti richiesti dalla legge.

Predispose le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritenga opportuno per la corretta amministrazione del Partito.

Ogni Organo periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto a uniformarsi alle indicazioni del Segretario Nazionale e alle norme presenti nel Regolamento di Amministrazione; il mancato rispetto delle sue disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'Organo.

Il Segretario Nazionale nomina il Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 28-29 del D.Lgs. n. 196/2003.

La sede legale del Partito è in Brugherio (MB), viale Lombardia 223 cap 20861, **e viene stabilita dal Rappresentante legale.**

Art. 21

(Società esterna di revisione contabile)

La Società esterna di revisione contabile, se prevista dalla normativa vigente, svolge il compito di esercitare il controllo e la certificazione di conformità dei Bilanci e dei Rendiconti, viene scelta dal Segretario Nazionale.

Art. 22

(Patrimonio di funzionamento e bilancio)

ANCORA ITALIA non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio da cui si attinge per le spese connesse al suo funzionamento.

Le entrate sono costituite da:

- quote associative versate dagli iscritti;
- quote di affiliazione di associazioni federate e aderenti;
- contributi degli eletti nelle Istituzioni rappresentative;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- finanziamenti e rimborsi elettorali ove previsti dalla normativa vigente;
- ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.

Così come disposto dall'art. 9 del decreto legge 149/2013 il Partito prevede di destinare una quota pari al 10% delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto, ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito internet dell'associazione, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Direzione Nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale

emesso dalla società di revisione. Il rendiconto, nel termine dei successivi novanta giorni, è sottoposto per la relativa approvazione, previa verifiche da parte di Società di Revisione, ai sensi dell'articolo 9) comma 1 della legge 6 luglio 2012 n.96, alla Direzione Nazionale.

La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento e sul finanziamento dei partiti politici; ogni intervenuta modifica legislativa che dovesse confliggere con lo Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente.

Art. 23

(Autonomia patrimoniale e gestionale delle strutture nazionali e territoriali)

La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto hanno una propria autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale e di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.

Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere nei limiti delle proprie competenze e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Gli Organi nazionali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.

I conti preventivi e consuntivi di ciascuna organizzazione territoriale devono essere redatti secondo gli indirizzi pervenuti dal Segretario Nazionale ed ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della relativa fonte di finanziamento.

I membri di ciascuna organizzazione territoriale rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei conti preventivi presentati ed approvati, se non espressamente approvate dal Segretario Nazionale.

È in ogni caso preclusa alle organizzazioni territoriali la facoltà di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie:

- compravendita di beni immobili;
- compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere;
- costituzione di società;
- acquisto di partecipazioni di società già esistenti;
- accensione e concessione di finanziamenti;
- stipula di contratti di mutuo;
- rimesse di denaro da e/o verso l'estero;
- apertura di conti correnti all'estero e valutarie;
- acquisto di valuta;
- richiesta e concessione di fidejussioni o di altra forma di garanzia.

È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno che tale potere non venga delegato dal Rappresentante Legale o dal Presidente Nazionale.

Il Regolamento di Amministrazione disciplina, tra l'altro: l'apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari o postali intestati alle strutture territoriali, le procedure di autorizzazione alle spese e di contabilizzazione delle stesse, la destinazione dei contributi degli eletti nelle Amministrazioni centrali e locali, la ripartizione delle quote del tesseramento, la ripartizione delle risorse relative al finanziamento delle elezioni nazionali e regionali tenendo conto di quanto previsto dal comma 15 dell'art. 8 della Legge 2 gennaio 1997, n. 2, secondo il quale i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse previste dalla legge citata ne riservano una quota non inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria, e ogni altra necessaria procedura amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile non espressamente disciplinata dallo Statuto.

Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate sono allegati al rendiconto nazionale del partito secondo quanto previsto dal comma 16 dell'art. 8 della Legge 2 gennaio 1997, n. 2.

Art. 24 (Sanzioni disciplinari)

Il socio che si renda responsabile di attività contraria ai fini e agli interessi del Partito o che assuma comunque atteggiamenti lesivi dell'immagine di Ancora Italia è sottoposto a giudizio del Collegio dei Probiviri su proposta motivata degli organi statutari centrali o periferici. I soci che ricoprono la carica di Presidente Nazionale, Segretario Nazionale, membro della Direzione Nazionale sono sottoposti a giudizio del Collegio dei Probiviri previa deliberazione assunta dalla Direzione Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti con esclusione di voto del socio stesso sottoposto ad azione disciplinare.

1. Il socio sottoposto a procedimento disciplinare può essere sospeso temporaneamente sino a quando il caso non sarà stato definito, con provvedimento motivato del Presidente Nazionale. In caso di provvedimento presidenziale è sospeso altresì da qualsiasi organo nazionale e territoriale di cui è membro;
2. Le sanzioni vengono inflitte dal Collegio dei Probiviri, dopo aver acquisito le controdeduzioni dell'interessato.

Le sanzioni disciplinari sono:

- Censura;
 - Sospensione fino ad un massimo di un anno;
 - Espulsione.
- Sanzioni accessorie sono:
- La sospensione a tempo determinato dal diritto di elettorato negli organi del Partito;
 - L'incandidabilità nelle competizioni elettorali nelle liste del Partito per un periodo di tempo non superiore a 5 anni.
3. Il socio, nei confronti del quale si applica la sanzione della sospensione decade immediatamente da ogni incarico, centrale o periferico, interno o di rappresentanza di Ancora Italia, nonché da membro di qualsiasi organo nazionale o periferico, e potrà tornare a ricoprire incarichi solo con il successivo rinnovo degli organi statutari, sempre che sia stata scontata la sanzione ricevuta.

TITOLO VII INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 25 (Incandidabilità)

Sono incandidabili coloro che, alla data di presentazione delle liste, abbiano riportato una condanna anche in primo grado per un reato infamante.

La Direzione Nazionale, stabilisce le modalità e i limiti di applicazione di tale fattispecie. Non possono inoltre essere candidati coloro che non assumono gli impegni previsti dal codice etico del Partito e coloro che sono destinatari di una sanzione disciplinare che ne preclude la candidatura.

T ITOLO VIII NORME TRANSITORIE

Fino allo svolgimento dei Congressi provinciali, regionali e Comunali, i relativi Coordinamenti sono retti da un Coordinatore ad interim nominato dall'Ufficio di Presidenza, che esercita i poteri attribuiti dallo Statuto ai Coordinatori provinciali regionali e comunali, fino a quando sussiste il rapporto fiduciario con l'Ufficio di Presidenza. Il coordinatore ad interim nomina, nel numero pari alla metà di quanto previsto dai rispettivi articoli, i componenti fiduciari del proprio esecutivo politico, Provinciale, Regionale o Comunale.

Il presente testo, approvato nella seduta dell'Assemblea Nazionale del **03/04/2021**